

COMUNE DI RUEGLIO

DECRETO DI NOMINA DI P.O. N. 1 del 10.1.2022

IL SINDACO



RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 17 del 9.4.2019, con la quale si sono definiti i criteri generali per la selezione delle posizioni organizzative e il conferimento degli incarichi, ex artt. 13,14,15,17 e 18 CCNL funzioni locali del 21.5.2018;
- n. 18 del 9.4.2019, con la quale si approvavano i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative in applicazione ex artt. 13,14,15,17 e 18 CCNL funzioni locali del 21.5.2018;

Atteso che la Giunta Comunale individuando tra le aree organizzative, ha individuato tra queste l'Area ECONOMICO-FINANZIARIO-SERVIZIO ALLA PERSONA;

Considerato che la deliberazione di cui sopra prevede che "L'individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l'incarico di Posizione Organizzativa è effettuata dal Sindaco con atto motivato e verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;
- b) adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
- c) attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.

Premesso:

- che l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che con l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Ricordato che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.13 e 14, recita testualmente:

"Art.13

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art.14

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.";

DATO atto che nell'ente non sono presenti dipendenti in possesso di categoria "D" e che pertanto si rende indispensabile applicare la disposizione di cui all'art. 13 c. 2 lett. a) del CCNL 21.5.2018;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere al conferimento di incarico di posizione organizzativa all'Istruttore Rag. Silvia GAGLIETTO, categoria C1 posizione economica C5 dell'Area Economico-finanziaria-servizio alla persona, in quanto la stessa è ritenuta in possesso dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita e compatibile con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

Dato atto che l'art. 17 del CCNL funzione enti locali al comma 6 recita:

nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi

di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

Dato atto che, il Comune di Rueglio con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25.3.2017 ha approvato, con il comune di TORRE CANAVESE, convenzione per la gestione associata del servizio di ragioneria comunale e nello specifico , per l'utilizzo congiunto pari a 12 ore settimanali del responsabile dell'area ECONOMICO-FINANZIARIA-SERVIZI ALLA PERSONA, Silvia GAGLIETTO;

Dato atto che il Comune di Torre canavese , provvede a rimborsare 1/3 della retribuzione complessiva;

Considerato che nonostante il convenzionamento, al dipendente non è stato rivisto il carico delle competenze e che pertanto si ravveda un certo aggravio al di là del contenimento della spesa del personale;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 2 del 30.7.2019 con il quale:
si conferiva per il periodo dal 01.08.2019 al 31/12/2021 la posizione organizzativa all'Istruttore Rag. Silvia GAGLIETTO categoria giuridica C1 posizione economica C5 dell'Area Economico-finanziaria-servizio alla persona, per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL 21.5.2018, attribuendo alla stessa una retribuzione annua di posizione di € 7.500,00

Attesa la necessità di provvedere al rinnovo del presente decreto per il periodo 1.1.2022 al 31.12.2024;

Dato atto che in sede di CCDI 2021 si è provveduto a rideterminare l'indennità di posizione di competenza di Rueglio pari a € 5.000,00;

Visti:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

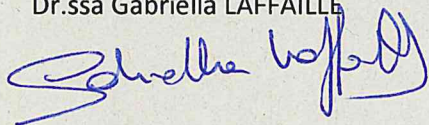
DECRETA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di conferire per il periodo dal 01.01.2022 al 31/12/2024 la posizione organizzativa all'Istruttore Rag. Silvia GAGLIETTO categoria giuridica C1 posizione economica C5 dell'Area Economico-finanziaria-servizio alla persona, per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL 21.5.2018;
3. al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
4. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 14 comma 1 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri per il conferimento delle PO disposti dalla Giunta Comunale

5. Il compenso è determinato, ai sensi dell'art. 7 della convenzione con il comune di Torre canavese, di cui in premessa, come segue:
- retribuzione annua di posizione: euro 7.500,00, di cui € 5.000,00 di competenza del Comune di Rueglio
 - retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018, ovvero in funzione degli obiettivi assegnati;
6. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 21.5.2018, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 18 del medesimo CCNL o dalla Legge;
7. Il comune di Torre canavese comparteciperà alla suddetta spesa nella misura di 1/3;
8. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del CCNL 21.5.2018
9. In relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario
10. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine:
- a seguito di riorganizzazione organica;
 - a seguito di valutazione negativa;
 - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
11. di pubblicare, in elenco, il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo livello - posizioni organizzative;

IL SINDACO

Dr.ssa Gabriella LAFFAILLE



✓ RICEVUTA 11/01/2022

